

LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 6

Norme in materia di Tasse Automobilistiche Regionali"

BURA N SPECIALE DEL 16.2.1999

Art. 1

(Riscossione e controllo delle tasse automobilistiche regionali)

1. Ai sensi dell'art. 17, 10° comma della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 a decorrere dal 11 gennaio 1999, le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonché al contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono interamente attribuite alla Regione.
2. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, come disciplinato dall'art. 17, commi 15 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli importi vigenti potranno essere variati con le modalità previste dall'art. 24 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
3. Con decorrenza dalla data di cui al primo comma e fino alla definizione delle procedure per l'affidamento a terzi dell'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, la Regione Abruzzo si avvarrà, per l'espletamento di dette attività, dell'Automobil Club d'Italia (ACI) riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970, n. 75, Ente Pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, mantenendo la compatibilità dei medesimi servizi con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, costituiti presso le altre Regioni e Province autonome.
4. Per le attività di cui al comma precedente la Regione Abruzzo rimborserà al suddetto Ente i costi da esso sostenuti nella misura non superiore a quella indicata nel DM 26.11.1986 e nel relativo allegato tecnico e degli aggiornamenti dovuti all'ente medesimo in virtù della convenzione stipulata con il Ministero delle Finanze e prorogata fino al 31.12.1998.

Art. 2

(Altre attività concernenti la gestione delle tasse regionali automobilistiche)

1. Fino a quando sarà definita la riorganizzazione generale della struttura regionale, con il conseguente potenziamento dell'Ufficio Tributi e comunque per un periodo non superiore a tre anni, la Regione Abruzzo, si avvarrà della collaborazione e/o la consulenza dell'Automobil Club d'Italia (ACI) nell'espletamento di tutte, o parte, delle attività concernenti l'accertamento, il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni relative alle tasse automobilistiche;

Art. 3

(Competenze della Giunta Regionale)

l. La Giunta Regionale è autorizzata ed emanare apposite direttive per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli ed approva, altresì, la convenzione disciplinante i diritti ed obblighi che fanno capo alla Regione Abruzzo e all'ACI, in relazione all'espletamento delle attività previste dalle norme medesime.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

l. In virtù di quanto disposto dal primo comma dell'art. 27 della L.R. 29.12.1977, n. 81, con apposite variazioni da introdurre al bilancio 1999, sarà aggiornato il gettito lordo delle tasse automobilistiche e previsto, nell'Uscita, lo stanziamento relativo alle spese di riscossione e alle altre spese connesse derivanti dagli oneri di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 5

(Urgenza)

l. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.